



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma

N. 177/2013 Prot. Gab eire.2

Roma 30.01.2013

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA CAPITALE

R O M A

OGGETTO: Disposizioni agli organi di polizia giudiziaria a seguito dell'entrata in vigore della legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote).
Assunzione di informazioni da minore degli anni 18.

Come è noto il 23 ottobre del 2012 è entrata in vigore la legge indicata in oggetto sulla " *protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*" che ha apportato significative modifiche anche alle disposizioni del codice di procedura penale, tra le quali si evidenzia -in particolare- l'introduzione del comma 1 ter dell'art. 351 c.p.p.

Secondo la nuova disposizione : "*nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero*".

Nel rammentare che la legislazione vigente definisce "minore" la persona che non ha compiuto gli anni 18, rappresento che la polizia giudiziaria, qualora debba assumere informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore, sia che abbia la veste anche di parte offesa dal reato che soltanto quella di persona informata sui fatti, dovrà procedere nel rispetto di tale disposizione e pertanto:

1. dovrà preventivamente contattare il pubblico ministero già assegnatario del procedimento, il quale, salvo che dia disposizioni diverse, provvederà a nominare un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, quale consulente tecnico, con il compito di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;
2. Nell'ipotesi in cui l'esigenza di assumere informazioni da minore si ponga prima ancora che un procedimento penale sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato di questa procura, quindi nella immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, la p.g. operante contatterà il P.M. di turno che sarà indicato da questa Procura il quale, salvo diverso avviso, provvederà a nominare un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, quale consulente tecnico (del P.M.) con il compito di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;

Si comunica che questa Procura ha predisposto turni di reperibilità urgente di Consulenti del P.M. che saranno disponibili, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni (anche festivi) e che interverranno al compimento dell'atto a seguito della nomina da parte del P.M. di turno.

Quanto al "ruolo" affidato dalla legge al Consulente ("prestare ausilio alla polizia giudiziaria") si deve ritenere che questi, informato sommariamente dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore, non soltanto assisterà all'esame, ma potrà dare indicazioni alla p.g. sulla eventuale necessità di effettuare l'esame con modalità protette o proporre che l'esame sia effettuato, anziché nei locali della p.g., in uno "spazio neutro", così da assicurare che l'atto sia rispettoso delle esigenze del minore e, nello stesso tempo, utile ai fini investigativi. Il Consulente, ove ritenuto opportuno, potrà anche svolgere il ruolo di intermediario nella conduzione dell'esame proponendo direttamente al minore le eventuali domande utili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Di ogni eventuale problematica sarà informato il P.M. che ha proceduto alla nomina perché possa impartire le necessarie disposizioni.

A tale fine informo gli uffici in indirizzo che presso questa Procura è stata predisposta una "sala ascolto protetto" secondo le vigenti disposizioni normative, munita di impianto di videoregistrazione e di "vetro specchio unidirezionale", che la sala è anche a disposizione delle forze dell'ordine per l'ascolto dei minori e degli adulti vittime di violenza sessuale ex art. 351 c.p.p..

L'utilizzazione della sala potrà essere concordata previo contatto con la segreteria del P.M. che ha proceduto alla nomina del Consulente.

Evidenzio altresì che l'indicato modo di procedere non dovrà, in ogni caso, costituire motivo di ritardo nello svolgimento delle investigazioni urgenti nella immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato.


Ciò significa che la polizia giudiziaria, nel momento in cui riceve una notizia di reato relativa ai delitti di cui all'art. 351 comma 1 ter c.p.p., dovrà procedere come previsto dagli artt. 347, 348, e soprattutto dall'art. 354 c.p.p.. anche formalizzando, ove ritenuto necessario, in apposito verbale, anche in assenza della procedura di nomina del Consulente, l'eventuale denuncia-querela anche se proposta da minore degli anni 18, ancor più se ha già compiuto gli anni 14.

Si intende con ciò dire che la necessità di provvedere al compimento di atti urgenti di p.g. non può essere né compromessa né ritardata dai tempi richiesti per l'attivazione della procedura per l'intervento del Consulente nominato dal P.M. che in alcune circostanze, anche per cause oggettive, potrebbe richiedere tempi non compatibili con l'attività di indagine urgente ad iniziativa della stessa p.g.

Con l'occasione, in ragione della utilizzazione successiva e della rilevanza probatoria che spesso l'esame di un minore assume nelle investigazioni in oggetto, si richiama l'attenzione degli organi di polizia giudiziaria sulla opportunità che gli operanti siano dotati di un apparato di fonoregistrazione e che anche le denunce e le querele presentate dalle vittime dei delitti di cui all'art. 351 comma 1 ter, vengano, se possibile, fonoregistrate con la redazione del verbale in forma riassuntiva secondo il disposto dell'art. 134 c.p.p.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Giuseppe Pignatone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Pignatone', written over the typed name. The signature is fluid and somewhat stylized, with a large loop at the beginning and a long, sweeping tail.